Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE 2014

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 9

SECONDA PARTE – TABELLE 11

Prima Sezione - Relazioni annunciate 11

Seconda Sezione - Nuove Relazioni 20

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **mese di aprile 2014** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **aprile 2014** si segnala:

1. **Doc. XXVII, n. 11.** Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, la relazione *sull'attività svolta dall'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari*, riferita agli anni 2012 e 2013. Il comma 1-*bis*, come sostituito dall'articolo 21, comma 4, lettera *b*), n. 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), istituito in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, riferisca annualmente al Parlamento sull'attività svolta. L'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha poi istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti[1] e disposto (comma 6-*bis*) che, a decorrere dalla data di entrata in operatività dell'Autorità stessa (determinata con delibera di quest'ultima), l'URSF fosse soppresso. L'obbligo a riferire sull'attività dell'URSF si è pertanto concluso con la trasmissione del Doc. XXVII, n. 11.
2. **Doc. CCXIV, n. 1. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante " *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" [2]. La relazione viene presentata a due anni dalla prima scadenza prevista nella legge istitutiva. La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo

[1] L'Autorità è competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. Il comma 5 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
[2] La legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011.

MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo *Small Business Act* (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010. Tra le finalità del provvedimento rientrano il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI[3]. L'articolo 7, comma 3, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri - ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento. Con apposito regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi e adottate le relative linee guida. Nella relazione è messo in evidenza il fatto che *il 2013 è il primo anno di operatività delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli adempimenti, dato che il regolamento citato è entrato in vigore il 19 febbraio 2013. Pertanto, questa prima relazione fa riferimento all'arco temporale compreso tra tale data e il 31 dicembre 2013*.

3. Doc. LVII, n. 2[4]. - PRIMA RELAZIONE. Si tratta, in realtà della relazione prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243: *Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*. La disposizione prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico strutturale, per fronteggiare gli

[3] Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.
[4] Si vedano le pagine da 20 a 60 del Doc. LVII, n. 2.

eventi di cui al comma 2[5], presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca la finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Una particolarità consiste nella circostanza che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro deve essere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Già nel mese di settembre il Governo ha informato il Parlamento[6] sulle nuove prospettive di crescita dell'economia e sull'andamento dei conti pubblici, rivedendo gli obiettivi di bilancio per incorporare gli effetti di alcuni provvedimenti d'urgenza. Con la Nota di aggiornamento del DEF, le previsioni dei conti pubblici sono ulteriormente riviste per tenere conto dell'indebolimento del quadro macroeconomico per gli anni 2013-2017 e delle indicazioni emerse sull'evoluzione delle grandezze macroeconomiche[7].

[5] Si tratta di eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, quali periodi di grave recessione economica ovvero eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie e le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
[6] Si veda il doc. LVII-*bis*, n. 1.
[7] La votazione sulla relazione ha avuto luogo in data 17 aprile 2014.

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di **aprile 2014** si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 1, comma 147, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56: *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.* La disposizione citata prevede che le pubbliche amministrazioni comunicano i piani di riorganizzazione della propria rete periferica - individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana - al Ministero dell'interno, per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. I piani devo essere presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro l'8 ottobre 2014.

2. La relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *d),* del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54: *Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri*[8]. In realtà il riferimento normativo è l'articolo 10-*ter,* comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità), introdotto appunto dal citato decreto legislativo. La disposizione prevede che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonché le eventuali azioni che intende intraprendere, qualora i risultati della valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi. La relazione sembrerebbe sovrapporsi, e comunque a legislazione vigente si aggiunge, ad analoghi obblighi di relazione al Parlamento previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sul pareggio di bilancio. La citata legge prevede, infatti, che il Governo, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 6, comma 3, presenti alle Camere due distinte relazioni[9]. Al momento non risulta essere stata presentata

[8] Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 76 del 1°aprile 2014 ed è entrato in vigore il 2 aprile 2014.
[9] La prima relazione alle Camere evidenzia le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici. Quella di cui all'articolo 6, comma 3, presentata per le conseguenti deliberazioni parlamentari, aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, e contiene altresì una specifica

alcuna di queste relazioni che, peraltro sono eventuali, in quanto legate al verificarsi di determinate condizioni.

3. La relazione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 14 aprile 2014, n. 63: *Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.* La disposizione prevede che il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri trasmetta alle Camere una relazione sulle iniziative promosse al riguardo. Il Comitato, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge[10], ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura, l'arte, l'opera e l'attualità di Alberto Burri. Tra le funzioni del Comitato rientrano: l'individuazione, valutazione e approvazione delle varie iniziative connesse alle celebrazioni, in Italia e all'estero, la predisposizione del programma delle iniziative[11], la comunicazione e l'informazione sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni, la formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini alle iniziative celebrative.

---

richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Prima della presentazione della relazione viene sentita la Commissione europea. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il piano di rientro può essere aggiornato con le stesse modalità.

[10] Il Comitato ha sede presso il comune di città di Castello, città natale dell'artista, ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, dal Presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante della regione Umbria, della provincia di Perugia, del comune di Città di Castello e della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri (in realtà la legge fa riferimento a una generica Fondazione senza specificare quale essa sia).

[11] Il programma deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

SECONDA PARTE – TABELLE

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCII, n. 2[12]	L. 180/2011 art. 17 co. 1, lett. *e)*	Attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese *(anno 2013)*	25/03/2014 02/04/2014 n. 222	10ª	Annuale 30 marzo
Doc. CCXIV, n. 1 - PRIMA RELAZIONE[13]	L. 180/2011 art. 7 co. 3	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese *(anno 2013)*	31/03/2014 08/04/2014 n. 225	1ª 10ª	Annuale 31 marzo
Doc. LVII, n. 2 - Allegato/VI al DEF 2014	L. 196/2009 art. 10 co. 7[14]	Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate *(Allegato al Documento di economia e finanza 2014)*	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[15]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne parl.re per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[12] La disposizione prevede che il Garante trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta; tale relazione è successivamente trasmessa da parte del Presidente del Consiglio al Parlamento, entro trenta giorni. Considerato che la legge istitutiva dell'obbligo è entrata in vigore il 15 novembre 2011, l'adempimento è stato fatto decorrere per l'attività svolta nell'anno 2012. La relazione, sempre in base alla norma istitutiva, contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il comma 3 del medesimo articolo 17 prevede, poi, che il Governo - entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno - renda comunicazioni alle Camere sui contenuti della presente relazione.
[13] Sulla presente relazione si veda la Parte prima del Focus.
[14] L'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prevedeva che la relazione fosse presentata dl Ministro dello sviluppo economico, in allegato alla Relazione sull'economia e finanza pubblica. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, ha tuttavia attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevedendo che, per l'esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato - si avvalessero del

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 2 - pagg. 20-60. PRIMA RELAZIONE[16]	L. 243/2012 art. 6 co. 3	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[17]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne par.re per le questioni regionali	eventuale

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 dicembre 2011, ha delegato il Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, conseguentemente, a presentare al Parlamento la relazione di cui si tratta.
La relazione è allegata al Documento di economia e finanza ai sensi della legge 7 aprile 2011, n. 39. Il decreto legislativo n. 88 del 2011 attribuisce la competenza a trasmettere la relazione al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.
La legge di stabilità 2014 - legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto, all'articolo 1, comma 11, una integrazione della relazione. La norma prevede, infatti, che nella relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. Prevede inoltre che siano indicate le revoche delle assegnazioni tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, definita ai sensi del comma 6 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento), da effettuarsi con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, ai sensi dei commi 8 e 10, unitamente alla valutazione dei relativi impatti. Interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
[15] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[16] In sede di prima presentazione della relazione, il Governo ha preferito non presentare un apposito e autonomo documento ma ha inserito le valutazioni nell'ambito del Documento di economia e finanza 2014. Sulla presente relazione si veda la prima parte del Focus.
[17] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 2 - Allegato/III al DEF 2014	L. 196/2009 art. 10 co. 9[18]	Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra *(Allegato al Documento di economia e finanza 2014)*	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[19]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne parl.re per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 2 - Allegato/I al DEF 2014	L. 196/2009 art. 3 co. 1	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica *(Allegato al Documento di economia e finanza 2014)*	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[20]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne parl.re per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[18] La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza a tale normativa. L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina della relazione è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che sia trasmessa in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile di ogni anno.
[19] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[20] Il presente rapporto è trasmesso dal Presidente del Consiglio, in allegato al Documento di economia e finanza.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 2 - Allegato/II al DEF 2014	L. 196/2009 art. 10 co. 10	Documento sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome *(Allegato al Documento di economia e finanza 2014)*	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[21]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne parl.re per le questioni regionali	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 2 - Allegato IV al DEF 2014	L. 244/2007 art. 2 co. 576[22]	Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip *(Allegato al Documenti di economia e finanza 2014)*	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[23]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne parl.re per le questioni regionali	Annuale 10 aprile
Procedura d'infrazione n. 81/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0142 del 27 gennaio 2014, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.[24]	03/04/2014 15/04/2014 n. 230	6ª 14ª	Eventuale

[21] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[22] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa in allegato al DPEF. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha sostituito il DPEF con la Decisione di finanza pubblica a sua volta sostituita dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39, dal Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. (allegata al DPEF, ora DEF)
[23] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[24] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVII-bis, n. 1	L. 194/1978 art. 16 co. 3[25]	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" *(Anno 2013)*	10/04/2014 23/04/2014 n. 235	2ª 12ª	Annuale 28 febbraio

[25] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXVII, n. 11[26] RELAZIONE CONCLUSIVA	D.LGS. 188/2003 art. 37 co. 1-bis	Attività svolta dall'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari *(anni 2012 e 2013)*	20/03/2014 01/04/2014 n. 220	8ª	Annuale
Doc. LXXI, n. 2	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(primo semestre 2013)*	21/03/2014 02/04/2014 n. 222	8ª	Semestrale 31 dicembre
Doc. LVII, n. 2 - Allegato/V al DEF 2014	L. 443/2001 art. 1 co. 1	Programma delle infrastrutture strategiche *(Allegato al Documento di economia e finanza 2014)*	09/04/2014 10/04/2014 n. 228[27]	5ª - per il parere tutte e Comm.ne parl.re per le questioni regionali	Annuale

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 303	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) *(anno 2012)*	16/04/2014 29/04/2014 n. 238	12ª	Annuale 31 luglio

[26] Sulla presente Relazione, si veda la Prima parte del Focus.
[27] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Lazio	**Doc. CXXVIII, n. 13**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(Anno 2013)*	19/03/2014 01/04/2014 n. 220	1ª	Annuale 31 marzo
Regione autonoma Valle d'Aosta	**Doc. CXXVIII, n. 14**[28]	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2013)*	19/03/2014 01/04/2014 n. 220	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Emilia-Romagna	**Doc. CXXVIII, n. 15**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2013)*	31/03/2014 08/04/2014 n. 225	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Lombardia	**Doc. CXXVIII, n. 16**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(Anno 2013)*	31/03/2014 22/04/2014 n. 234	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Basilicata	**Doc. CXXVIII, n. 17**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(Anno 2013)*	03/04/2014 22/04/2014 n. 234	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Abruzzo	**Doc. CXXVIII, n. 18**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2013)*	08/04/2014 29/04/2014 n. 239	1ª	Annuale 31 marzo

[28] In data 2 aprile 2014, ai sensi degli articoli 2-*ter* e 15 della legge della regione Valle d'Aosta 28 agosto 2001, n. 17, è stata presentata sempre dal Difensore civico della regione, la relazione sull'attività svolta dal medesimo in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale relativa all'anno 2013 (Atto n. 288).

GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Umbria	**Atto n. 291**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2013)*[29]	28/03/2014 08/04/2014 n. 225	6ª	Annuale
Regione Marche	**Atto n. 297**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(Anno 2013)*[30]	07/04/2014 15/04/2014 n. 230	6ª	Annuale

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN	**Atto n. 298**	D.LGS. 165/2001 art. 46 co. 3	Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti *(2° semestre 2013)*	01/04/2014 15/04/2014 n. 230	1ª	Semestrale 30 giugno

[29] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.
[30] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza[31]	**Doc. CCI, n. 2**	L. 112/2011 art. 3 co. 1, lett. p)	Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza *(anno 2013)*	17/04/2014 29/04/2014 n. 239	1ª	Annuale 30 aprile

[31] L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2012.

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri[32]	L. 63/2014 art. 4, co. 3	Relazione conclusiva sulle iniziative promosse per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri,	*Una tantum*
Pubbliche amministrazioni	L. 56/2014 art. 1, co. 147[33]	Piani di riorganizzazione della rete periferica delle pubbliche amministrazioni	8 ottobre 2014
Governo[34]	L. 196/2009 art. 10-*ter*, co. 3	Relazione che indichi le ragioni dello scostamento e le eventuali azioni da intraprendere qualora i risultati della valutazione delle previsioni contenute nei DEF evidenzino errori significativi rispetto alle risultanze di consuntivo.	Eventuale

B) Relazioni non governative

[32] Sulla presente relazione si veda la prima parte del Focus.
[33] Sulla presente relazione si veda la parte prima del Focus
[34] Sulla presente relazione si veda la prima parte del Focus

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437